



Comune di San Giuliano Milanese

Regolamento delle **Commissioni Consiliari**

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 31 gennaio 2005

Modificato con deliberazione di C.C. n. 46 del 10 settembre 2009.



INDICE

Art. 1 Istituzione e cessazione	Pag. 3
Art. 2 Nomina dei commissari	Pag. 4
Art. 3 Rappresentanza dei Gruppi Consiliari nelle Commissioni	Pag. 4
Art. 4 Presidenza e Segreteria	Pag. 5
Art. 5 Compiti	Pag. 5
Art. 6 Competenze per materia	Pag. 5
Art. 7 Convocazione	Pag. 6
Art. 8 Validità delle sedute e delle votazioni	Pag. 6
Art. 9 Partecipazione alle sedute del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Assessori	Pag. 7
Art.10 Verbali delle riunioni	Pag. 7
Art.11 Richieste di dati. Audizioni e collaborazioni di terzi	Pag. 7
Art.12 Pubblicità delle sedute	Pag. 8
Art.13 Partecipazione alle Commissioni Consiliari e sostituzione dei componenti	Pag. 8
Art.14 Commissioni Consiliari d'indagine	Pag. 8
Art.15 Funzionamento delle Commissioni d'indagine	Pag. 9
Art.16 Commissioni di studio	Pag. 10
Art.17 Disposizione di rinvio	Pag. 10



Art. 1 – Istituzione e cessazione.

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva a quella della convalida degli eletti, istituisce nel proprio ambito le Commissioni Consiliari permanenti e determina, per ciascuna di esse, le materie di competenza ed il numero dei componenti, in relazione a quanto previsto dallo Statuto all'art.17¹.
2. Le Commissioni permanenti, le cui competenze sono dettagliate nell'allegato, sono le seguenti:
 - Commissione Affari Istituzionali e Generali;
 - Commissione Cultura, Educazione, Sport, Servizi alla Persona e Politiche Sociali;
 - Commissione Gestione Territorio e Urbanistica
 - Commissione Bilancio e Patrimonio
 - Commissione Sviluppo Economia Locale e Aziende Partecipate
 - Commissione Politiche della Sicurezza.
3. La Commissione Affari Istituzionali, la cui presidenza spetta alla minoranza, funziona anche da Commissione di Garanzia e Controllo.
4. Il Consiglio Comunale può, in ogni momento, istituire nuove Commissioni permanenti o modificare le competenze di quelle esistenti.
5. Le Commissioni Consiliari permanenti durano in carica sino alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
6. Le Commissioni – con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei componenti – possono istituire sotto

¹ Art. 17 dello Statuto Comunale – Commissioni Comunali:

1. *Il Consiglio si avvale nell'espletamento delle proprie competenze del supporto di Commissioni Comunali Permanenti, con funzioni istruttorie, propositive e consultive.*
2. *Le Commissioni Consiliari Permanenti, istituite dal Consiglio Comunale all'inizio di ciascun mandato amministrativo, sono formate esclusivamente da Consiglieri, con la presenza in ognuna di esse di un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare e con attribuzione a ciascun rappresentante di un numero di voti pari a quelli di cui dispone il Gruppo in Consiglio, garantendosi così il pieno rispetto del principio della proporzionalità.*
3. *Le Commissioni Consiliari sono nominate, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, dal Presidente del Consiglio sulla base delle designazioni e/o sostituzioni vincolanti dei Capigruppo Consiliari.*
4. *Il Regolamento delle Commissioni stabilisce quali, tra le Commissioni permanenti, debbono intendersi Commissioni con funzioni di garanzia e/o controllo, la cui presidenza deve essere affidata alle opposizioni.*
5. *Le Commissioni di Garanzia e/o Controllo sono formate con gli stessi criteri e le stesse procedure previste per la formazione delle altre Commissioni Consiliari. La Presidenza delle Commissioni spetta di diritto alle opposizioni.*
6. *I Presidenti delle Commissioni sono eletti tra i loro membri. I Presidenti delle Commissioni di cui al punto 5 sono eletti dalle stesse e sono scelti nell'ambito dei membri dei Gruppi di minoranza i quali designano al loro interno, a maggioranza, due candidati per la carica.*
7. *Il Consiglio ha altresì facoltà di istituire, su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri, Commissioni Speciali di Inchiesta su aspetti dell'attività amministrativa dell'Ente, secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.*
8. *Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento, e il loro ordine del giorno deve essere adeguatamente pubblicizzato anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici. Gli Assessori ed il Sindaco vi hanno diritto di intervento e di parola.*
9. *Ogni Gruppo Consiliare a cui aderiscono Consiglieri di entrambi i sessi deve garantire la presenza nelle Commissioni Consiliari Permanenti complessivamente, candidati di entrambi i sessi.*
10. *Le Commissioni Consiliari dispongono di risorse economiche, tecniche ed umane adeguate ai compiti loro assegnati. Sulla gestione e l'uso delle suddette risorse vigila il Presidente del Consiglio Comunale.*



Commissioni o gruppi di lavoro al loro interno per argomenti di particolare specificità.

7. Il Consiglio Comunale può istituire, su richiesta motivata di almeno 1/3 (un/terzo) dei Consiglieri, Commissioni Speciali di Inchiesta su aspetti dell'attività amministrativa dell'Ente.

Art. 2 – Nomina dei commissari.

1. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri Comunali designati, entro 10 (dieci) giorni dalla costituzione, dai Capigruppo Consiliari. Le designazioni sono inviate dai Capigruppo al Presidente del Consiglio e da questi comunicate al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla loro trasmissione.
2. Una Commissione può essere validamente costituita quando è stato designato un numero di Consiglieri che rappresenti la maggioranza dei voti assegnati al Consiglio Comunale.
3. I membri delle Commissioni Speciali di Inchiesta sono nominati dal Consiglio Comunale con il provvedimento istitutivo della Commissione stessa, su designazione dei Capigruppo Consiliari.
4. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.
5. I Consiglieri possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti delle quali non fanno parte, senza diritto di voto, di parola e senza che agli stessi spetti il gettone di presenza.
6. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Capogruppo Consiliare di appartenenza designa un altro Consigliere con la procedura prevista al comma I per le Commissioni permanenti e con quella di cui al comma II per le Commissioni Speciali di Inchiesta.

Art. 3 – Rappresentanza dei gruppi consiliari nelle Commissioni.

1. E' garantita in ogni Commissione Consiliare permanente almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari composti da almeno 5 (cinque) Consiglieri possono essere rappresentati, in seno alle Commissioni medesime, da 2 (due) Consiglieri.
3. Ogni Gruppo Consiliare dispone, in ogni Commissione, di tanti voti quanti ne possiede in Consiglio Comunale.
4. Il Capogruppo di un gruppo rappresentato in Commissione da più commissari, designa chi fra di essi ha il diritto di esprimere il voto per il gruppo.
5. I membri delle Commissioni che, ai sensi del comma precedente, non sono designati per esprimere il voto, possono dissentire dalla votazione del gruppo. In tal caso il loro voto vale come voto individuale, ed esso va a diminuire il peso del voto espresso dal rappresentante del gruppo.
6. I Consiglieri che fanno parte del gruppo misto partecipano e votano nelle sedute delle Commissioni; il numero dei voti attribuiti a ciascuno di loro è pari ad uno.
7. In fase d'istituzione delle Commissioni, i gruppi superiori a 5 (cinque) Consiglieri indicheranno in quali Commissioni saranno rappresentati da più di un Consigliere Comunale.



Art. 4 – Presidenza e segreteria.

1. La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Presidente del Consiglio entro e non oltre 15 (quindici) giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.
2. Le Commissioni eleggono, nella prima seduta, tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente.
3. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento.
4. La presidenza della seduta è assunta dal Consigliere anziano tra i partecipanti qualora siano assenti il Presidente e il Vice Presidente o si tratti della seduta di insediamento della Commissione.
5. Su tutte le questioni, anche interpretative, del presente Regolamento, che dovessero essere sollevate nel corso delle sedute delle Commissioni Consiliari, decide il Presidente della Commissione e, in caso di opposizione da parte di un Commissario, si decide a maggioranza.
6. Il Segretario delle Commissioni è un funzionario del Comune.

Art. 5 – Compiti.

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno il compito di:
 - svolgere funzioni istruttorie, consultive, referenti e propositive sugli atti di competenza del Consiglio Comunale;
 - esaminare e approfondire questioni di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio Comunale, dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco;
 - formulare, su richiesta di Presidenti di altre Commissioni, pareri su questioni all'esame di tali Commissioni, relativamente ai punti rientranti nelle proprie competenze.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, su parere della Conferenza Capigruppo, invia alle Commissioni Consiliari le proposte di deliberazione sulle quali si ritiene opportuno che venga espresso ulteriore parere.
3. I termini per l'esame dei provvedimenti demandati alle singole Commissioni sono stabiliti dai Presidenti delle stesse.
4. Le Commissioni presentano al Presidente del Consiglio Comunale un bilancio annuale della loro attività. Il Presidente del Consiglio ne fa dare lettura in Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6 – Competenze per materia.

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza per tutti i problemi dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende Municipalizzate, degli Enti e delle Società a partecipazione comunale, in relazione alle materie a ciascuna di esse attribuite.
2. Le attività svolte dalle sottocommissioni o dai gruppi di lavoro sono sempre sottoposte all'approvazione della Commissione.



3. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva, il Presidente del Consiglio ne attribuisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.
4. Nel caso in cui la proposta riguardi materia di competenza di più Commissioni, i Presidenti possono convocare commissioni congiunte. Qualora sia controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del Consiglio, promuove la convocazione congiunta di più Commissioni, per le determinazioni del caso.

Art. 7 – Convocazione.

1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta del Presidente del Consiglio o di un numero di componenti di ogni Commissione che rappresenti almeno 1/4 (un/quarto) dei componenti il Consiglio Comunale, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste. In caso di mancata convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, da parte del presidente della Commissione, su istanza dei richiedenti, provvede il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente della Commissione fissa il programma dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta e l'elenco delle persone invitate ad intervenire. Su richiesta di almeno 1/5 (un/quinto) dei Consiglieri, il Presidente provvede all'inserimento nell'ordine del giorno di determinati argomenti.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno relativo, è comunicato per iscritto almeno tre giorni prima della riunione a:
 - componenti della Commissione;
 - Sindaco, Presidente del Consiglio e Assessori competenti per materia;
 - Capigruppo Consiliari;
 - Segretario Generale e Dirigente del Settore competente per materia. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
4. L'avviso di convocazione delle Commissioni, con specificazione per ciascuna di esse della data, dell'ora, del programma dei lavori e del carattere pubblico della seduta, è portato a conoscenza dei cittadini mediante affissione sia all'Albo Pretorio che mediante utilizzo di mezzi informatici.
5. Le Commissioni non si possono riunire durante le sedute del Consiglio Comunale e contemporaneamente alla convocazione di altre Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

Art. 8 – Validità delle sedute e delle votazioni.

1. La seduta è validamente costituita con la presenza di un numero di commissari che rappresenti almeno la metà dei Consiglieri in carica (16 - sedici Consiglieri).
2. Trascorsi 30 (trenta) minuti dall'ora di convocazione, il Presidente o il Vice Presidente o il Consigliere Anziano tra i presenti, constatato che non è stato raggiunto il quorum, dichiara deserta la seduta e gli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale iscritti nel programma dei lavori vengono discussi direttamente in Consiglio Comunale stesso.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio palese con le stesse modalità previste dal Regolamento del



Consiglio Comunale, salvo i casi concernenti persone, che devono avvenire a scrutinio segreto. In quest'ultimo caso ciascun componente la Commissione vota utilizzando tante schede quanti sono i componenti il Consiglio Comunale dallo stesso rappresentati.

4. I quorum di due o più Commissioni congiunte sono costituiti dalla sommatoria dei quorum delle singole Commissioni.
5. Le risultanze delle Commissioni vengono comunicate al Presidente del Consiglio.

Art. 9 – Partecipazione alle sedute del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Assessori.

1. Il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni Consiliari per dare comunicazioni su argomenti iscritti nel programma dei lavori. Gli Assessori e il Sindaco hanno diritto di intervento e di parola.
2. Gli Assessori partecipano alle sedute di commissione che trattano argomenti iscritti all'ordine del giorno e che riguardano il proprio Settore.
3. La presenza del Sindaco o dell'Assessore delegato è obbligatoria:
 - qualora venga richiesta da almeno due terzi della rappresentanza consiliare;
 - qualora una proposta di deliberazione consiliare, già discussa e restituita con osservazioni dalla Commissione, venga riproposta nello stesso testo.
4. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la richiesta della Commissione affinché concordi con il Sindaco la data dell'audizione.

Art. 10 – Verbali delle riunioni.

1. I verbali delle sedute, redatti a cura del Segretario in sommaria esposizione, contengono unicamente le decisioni dettate dal Presidente relative ad ogni singolo argomento previsto nel programma dei lavori, nonché le dichiarazioni dei Consiglieri che ne hanno fatto richiesta.
2. L'approvazione del verbale è fatta — di norma — entro le tre sedute successive. Il verbale è depositato presso la segreteria dell'Ufficio Commissioni Consiliari, copia dello stesso può essere rilasciata a richiesta dei Consiglieri.
3. Nelle Commissioni di indagine deve essere redatto il verbale della discussione mediante trascrizione integrale da nastro registrato. Qualora la Commissione si svolga al di fuori della propria sede, il Presidente della Commissione – con l'accordo dei membri presenti che rappresentino almeno 1/4 (un/quarto) dei componenti il Consiglio Comunale – può disporre che si rediga il solo sommario processo verbale della discussione e dell'attività svolta.

Art. 11 – Richieste di dati. Audizioni e collaborazioni di terzi.

1. Le Commissioni possono chiedere al Sindaco, agli Assessori o direttamente agli uffici competenti, che sono tenuti a fornire al più presto, informazioni, chiarimenti, notizie, copie di atti o documenti riguardanti le proposte di deliberazione.



2. Tali richieste devono essere evase il più tempestivamente possibile. L'eventuale diniego di quanto richiesto deve essere motivato.
3. I Funzionari del Comune, gli Amministratori e i Dirigenti di Enti, Aziende ed Organismi cui il Comune partecipa, possono intervenire su richiesta del Presidente o della maggioranza dei Commissari.
4. L'audizione in Commissione di persone estranee all'Amministrazione può essere richiesta da almeno 1/5 (un/quinto) dei Consiglieri.
5. La Commissione, qualora ritenga di avvalersi della collaborazione di esperti, esterni all'Amministrazione, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio precisando l'oggetto della consulenza, le motivazioni della richiesta ed i criteri di scelta.
6. Il Presidente del Consiglio, accertati i criteri di scelta dei consulenti conformi ai principi statutari e la disponibilità della spesa nei fondi per il funzionamento del Consiglio Comunale, trasmette le richieste di consulenza al Sindaco per i necessari provvedimenti formali. Nell'ipotesi di consulenze gratuite, il Presidente della Commissione informa il Presidente del Consiglio sulle procedure seguite e sull'oggetto delle consulenze stesse.

Art. 12 – Pubblicità delle sedute.

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo contraria deliberazione, a tutela del diritto alla riservatezza delle persone.
2. Le sedute delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro non sono pubblici.

Art. 13 – Partecipazione alla Commissione Consiliare e sostituzione dei componenti.

1. Ogni Consigliere partecipa alle sedute della Commissione Consiliare nella quale è stato designato.
2. Le sostituzioni nelle Commissioni permanenti sono comunicate, in forma scritta, dai Capigruppo Consiliari al Presidente del Consiglio che ne informa il Consiglio Comunale e il Presidente della Commissione nella prima seduta.

Art.14 – Commissioni Consiliari d'Indagine.

1. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di Commissioni Speciali d'Inchiesta dandone idonee motivazioni.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, procede alla loro eventuale istituzione con apposita deliberazione.
3. La deliberazione anzidetta definisce l'oggetto, l'ambito di indagine e il termine per concluderla e per riferire al Consiglio Comunale con relazioni periodiche e conclusive.
4. Il prolungamento del termine, assegnato alla commissione per la conclusione dei suoi lavori, può essere autorizzato solo dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri.



5. Le Commissioni sono composte da Consiglieri scelti secondo accordi fra i Capigruppo Consiliari e di esse fanno parte un rappresentante per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio Comunale. Le relative decisioni vengono assunte secondo il meccanismo del voto ponderato in base al numero dei voti spettante in Consiglio Comunale al gruppo stesso.
6. Il numero legale necessario per la validità delle sedute della Commissione viene determinato con il medesimo meccanismo.
7. Nel corso della prima riunione convocata dal Presidente del Consiglio, la Commissione, con votazione palese, provvederà preliminarmente alla nomina del proprio Presidente, a maggioranza dei voti dei componenti, secondo il meccanismo del voto ponderato di cui al precedente comma 4), scelto al proprio interno.
8. Nel corso della stessa riunione la Commissione, con votazione palese, provvederà alla nomina di un Vicepresidente, a maggioranza dei voti dei componenti, secondo il meccanismo del voto ponderato di cui al precedente comma 4), che collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.15 – Funzionamento delle Commissioni d'Indagine.

1. La Commissione, convocata formalmente, è assoggettata alle regole del numero legale, per quote, ai fini del suo funzionamento, secondo il meccanismo del voto ponderato.
2. La Commissione non può riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio Comunale. Le riunioni delle Commissioni non sono pubbliche.
3. Al fine di accelerare l'adempimento del proprio mandato è facoltà della Commissione articolare il proprio lavoro costituendo una sottocommissione.
4. Le risultanze del lavoro svolto dalla sottocommissione, consistenti in semplici bozze di lavoro, diverranno documento solo con l'approvazione della commissione in convocazione plenaria.
5. La sottocommissione, presieduta dal Presidente della Commissione, o dal VicePresidente se delegato, non producendo atti definitivi o impegnativi per la Commissione, può operare liberamente e senza vincoli del numero legale.
6. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Segretario Generale e i Dirigenti mettono a disposizione della Commissione gli atti afferenti l'oggetto dell'indagine espressamente richiesti, anche di natura riservata, con esclusione di quegli atti che contengono dati personali di soggetti terzi che non abbiano rilevanza ai fini dell'indagine.
7. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti e dei loro collaboratori, dei Rappresentanti del Comune in altri Enti e organismi.
8. I soggetti summenzionati invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi.
9. La Commissione può altresì convocare soggetti estranei all'Amministrazione, al Consiglio ed al



personale comunale per effettuare le audizioni necessarie all'espletamento della funzione conoscitiva della Commissione stessa.

10. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione conclusiva della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti sentiti sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
11. Nelle relazioni al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma.
12. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione conclusiva della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, impegna l'Amministrazione Comunale ad adottare entro i termini stabiliti i provvedimenti scaturiti dal dibattito consiliare.
13. La Commissione, con la presentazione della relazione finale al Consiglio Comunale, conclude la propria attività ed è sciolta.
14. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente della Commissione al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 16 – Commissioni di Studio.

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o dei Presidenti delle singole Commissioni Consiliari permanenti, o di 1/3 (un/terzo) dei Consiglieri Comunali può istituire Commissioni Speciali con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di rilevante importanza e complessità.
2. La composizione di tali Commissioni è stabilita di volta in volta dal Consiglio Comunale e la nomina è effettuata su designazione dei gruppi; ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione. Con l'atto istitutivo vengono altresì individuate le modalità di nomina del Presidente, l'ambito operativo ed i tempi assegnati per lo svolgimento dei lavori.
3. Le Commissioni, di cui al presente articolo, hanno facoltà di avvalersi per l'espletamento delle loro funzioni dell'assistenza e della collaborazione di esperti anche esterni all'organizzazione amministrativa del Comune, purché in forma gratuita. Possono inoltre procedere all'audizione di rappresentanti di Associazioni, Organizzazioni ed Enti, qualora ciò sia ritenuto utile per un più esatto esame degli argomenti.
4. Le Commissioni di Studio saranno disciplinate per il loro funzionamento all'atto della loro costituzione.

Art. 17 – Disposizione di rinvio.

1. Ove non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, alle Commissioni Consiliari sono applicabili le disposizioni regolamentari relative al funzionamento del Consiglio Comunale.



COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

- ❑ Indennità e rimborsi Organi Istituzionali e circoscrizionali;
- ❑ Rappresentanza dell'Ente;
- ❑ Affari elettorali;
- ❑ Difensore Civico;
- ❑ Decentramento;
- ❑ Partecipazione popolare;
- ❑ Informatica uffici;
- ❑ Liti attive e passive;
- ❑ Contratti in genere e modalità di gestione dei servizi;
- ❑ Contributi ad Associazioni EE.LL.;
- ❑ Consorzi e convenzioni con Enti pubblici o privati;
- ❑ Statuto e Regolamenti;
- ❑ Affari demografici, stato civile, elettorale;
- ❑ Toponomastica.



COMMISSIONE CULTURA, EDUCAZIONE, SPORT,
SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE SOCIALI

- ❑ Scuole materne;
- ❑ Istruzione primaria (elementari);
- ❑ Istruzione secondaria (medie e superiori);
- ❑ Assistenza scolastica in genere;
- ❑ Colonie e centri ricreativi;
- ❑ Attività para-scolastiche;
- ❑ Corsi extra-scolastici di arti, sport, ecc.;
- ❑ Biblioteche, musei, pinacoteche;
- ❑ Congressi, conferenze e manifestazioni culturali;
- ❑ Attività teatrali e culturali in genere;
- ❑ Affari concernenti lo sport e relativi impianti;
- ❑ Asili nido;
- ❑ Pari opportunità;
- ❑ Problemi di minori (affidi, ricoveri, ecc.);
- ❑ Assistenza invalidi e portatori H.P.;
- ❑ Assistenza persone anziane;
- ❑ Alloggi di edilizia popolare (locazione, gestione, ecc.);
- ❑ Affari relativi a sfrattati, senza tetto e sinistrati;
- ❑ Servizi funebri e cimiteriali;
- ❑ Prevenzione, cura, reinserimento tossicodipendenti;
- ❑ Iniziative per la gioventù e occupazione giovanile;
- ❑ Iniziative per gli extra-comunitari;
- ❑ Trasporti scolastici.



COMMISSIONE GESTIONE TERRITORIO E URBANISTICA

- Piani regolatori generali;
- Piani di zona edilizia popolare;
- Piani insediamenti produttivi;
- Piani di lottizzazione;
- Piani urbanistici attuativi in genere;
- Manutenzione e conservazione patrimonio disponibile;
- Tutela ambiente e sviluppo sostenibile del territorio;
- Acquedotti;
- Fognature;
- Politiche di gestione dei rifiuti e servizi di nettezza urbana;
- Parchi e giardini pubblici;
- Viabilità e segnaletica stradale;
- Illuminazione pubblica;
- Opere idrauliche;
- Opere pubbliche in genere, riqualificazione urbana;
- Fonti energetiche;
- Trasporti pubblici.



COMMISSIONE BILANCIO E PATRIMONIO

- ❑ Bilancio;
- ❑ Patrimonio;
- ❑ Finanziamenti;
- ❑ Imposte;
- ❑ Tasse;
- ❑ Tributi;
- ❑ Trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da privati;
- ❑ Proventi di servizi pubblici;
- ❑ Proventi dei beni comunali;
- ❑ Alienazione di beni comunali;



COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMIA LOCALE E AZIENDE PARTECIPATE

- ❑ Affari del personale, ivi compresi affari sindacali;
- ❑ Rapporti con le Aziende Municipalizzate;
- ❑ Attività e servizi per il turismo;
- ❑ Mercati pubblici;
- ❑ Agricoltura;
- ❑ Sviluppo economico;
- ❑ Formazione professionale;
- ❑ Expo 2015.



Comune di San Giuliano Milanese

COMMISSIONE POLITICHE DELLA SICUREZZA

- ❑ Problemi di antinfortunistica e sicurezza sul posto di lavoro;
- ❑ Polizia Locale;
- ❑ Sicurezza pubblica;
- ❑ Protezione civile;
- ❑ Guardie ecologiche;
- ❑ Problemi relativi alla lotta alla criminalità.